

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI PUBBLICI UBICATI NELLE AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO

(approvazione con Determinazione del Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico n. 143 del 12/11/2024, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 21/11/2024)

FAQ (agg. 17/04/2025)

DOMANDA n. 1

Con riferimento alla definizione di edificio strategico contenuta nei paragrafi 2 e 5.1 del bando in oggetto e alle modalità di attribuzione dei punteggi previste dal paragrafo 8.2.3 si chiede se occorre far riferimento alla destinazione d'uso catastale dell'immobile o alla tipologia di effettivo utilizzo al momento della presentazione della domanda di partecipazione. L'amministrazione ha da pochi mesi acquisito a patrimonio comunale un edificio da destinare a struttura sanitaria e per il quale risultano necessari interventi per la messa in sicurezza sismica. Tenendo presente che l'immobile attualmente non è utilizzato, si chiede di confermare la candidabilità dell'edificio, essendo la destinazione d'uso catastale conforme alla previsione del bando.

RISPOSTA n. 1

Sono ammissibili edifici di proprietà degli Enti locali indicati nell'Avviso che siano "di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" come risultante da Piano di Protezione civile al 21.11.2024, data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP, oppure che siano "rilevanti" in relazione alle conseguenze sulle persone che lo popolano in caso di un eventuale collasso, secondo quanto risulta dal certificato d'uso urbanistico registrato al Comune alla suddetta data.

DOMANDA n. 2

Un Comune che dispone di due immobili pubblici che necessitano di intervento di messa in sicurezza sismica, può presentare doppia istanza nell'ambito dell'importo massimo finanziabile dalla S.V.I. oppure ogni Comune è limitato alla presentazione di una sola domanda di ammissione e pertanto al finanziamento di un solo immobile?

RISPOSTA n. 2

Non sussiste alcuna limitazione nel numero di istanze di partecipazione per Ente proponente.

Pertanto, ciascun Ente proponente, che ricada nelle aree comunali di cui all'Allegato 7 OCDPC 978/2023, può presentare distinte istanze di partecipazione corredate da altrettanti proposte progettuali, ognuna per ciascun edificio di proprietà che rientri, alla data della pubblicazione dell'Avviso, nella tipologia di edificio di interesse strategico o rilevante (ex DGR Puglia n.1214/2011) in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, specificatamente dall'art. 5.2.

Quindi nel caso in cui l'Ente non cofinanzi la realizzazione dell'opera, proponendo due istanze di partecipazione i cui progetti si collochino utilmente in graduatoria, potrà vedersi attribuito un totale max di € 7.000.000,00 in qualità di Ente proponente, comunque con un importo max di € 3.500.000,00 per ognuno dei due progetti (art. 4.1 dell'Avviso).

DOMANDA n. 3

In riferimento all'Avviso in oggetto, al punto 8.2.3 - Valutazione sostanziale, nello specifico nella griglia di valutazione dei punteggi (A.1 Valori di accelerazione massima al suolo dell'area in cui ricade l'edificio oggetto di intervento) è presente un range di accelerazione *ag* che varia da 0,125 a 0,200.

Premesso che al punto 3.1 l'Avviso definisce gli ambiti di applicazione comprendendo tutte e 4 zone di rischio sismico ai sensi della D.G.R. n. 153 del 02/03/2004, con la presente si chiede di chiarire se per valori di *ag* inferiori a 0,125 viene ad essere pregiudicata la partecipazione all'Avviso in oggetto, o semplicemente assegna un valore pari a zero allo specifico sub-criterio A.1.0.

RISPOSTA n. 3

Nell'evidenziare quanto il paragrafo 3.1 dell'Avviso costituisca mera premessa illustrativa degli ambiti in cui risulta ripartito il territorio pugliese, si pone l'attenzione sui paragrafi 5.1 e 6, ove risulta chiaramente specificata la tipologia degli interventi, i soggetti proponenti e i requisiti di ammissibilità.

Risultano pertanto candidabili, pena l'inammissibilità, edifici pubblici di proprietà di Comuni, Città Metropolitana e Province pugliesi rientranti nella definizione di edifici di interesse strategico o rilevante, esclusivamente ricadenti in quei territori caratterizzati, in tutto o in parte, da un'accelerazione massima al suolo maggiore di 0,125 ag elencati nell'allegato A4 dell'Atto dirigenziale n. 143 del 12/11/2024 di adozione dell'Avviso e parte integrante dello stesso.

DOMANDA n. 4

Con riferimento all'avviso pubblico si chiede se per gli edifici soggetti alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, anche ai fini della verifica di ammissibilità dell'intervento, si applica la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 26 del 02/12/2010 - "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" - Art. 2.2. "Criteri per la valutazione della sicurezza sismica e dell'efficacia dell'intervento" secondo il quale: "per i beni culturali tutelati è necessario attenersi ad interventi di miglioramento, a riparazioni o ad interventi locali (punto 8.4 delle NTC)".

RISPOSTA n. 4

Ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, a cui le proposte progettuali devono essere conformi, per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico la limitazione ad interventi di miglioramento ha esclusivamente carattere di opzione (letteralmente: è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza).

Tuttavia, l'Avviso adottato con D.D. n. 143 del 12/11/2024 definisce chiaramente l'obiettivo del finanziamento a valere sulla dotazione disponibile: interventi strutturali di adeguamento sismico. Pertanto, in caso di tale particolare tipologia di bene, qualora l'Ente intenda attenersi a quanto suggerito dalle richiamate disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quindi limitarsi ad eseguire un miglioramento sismico su edifici di proprietà, tali progetti non potrebbero beneficiare dei finanziamenti di cui all'Avviso di che trattasi.

DOMANDA n. 5

Premesso che l'articolo 5.2 "Caratteristiche degli interventi", lett. e), dell'Avviso prevede la non ammissibilità degli interventi che riguardano edifici ricadenti in area soggetta a pericolosità/rischio geomorfologico/frana di livello molto elevato, si chiede di chiarire se, nel caso in cui l'edificio strategico o rilevante individuato ricada in un'area con il livello di pericolosità/rischio geomorfologico/frana sopra menzionato, sia possibile presentare una proposta progettuale che preveda la delocalizzazione dell'intervento (ovvero la realizzazione della messa in sicurezza sismica mediante la costruzione di un nuovo edificio con la medesima destinazione d'uso) in altra area del territorio comunale che non sia soggetta a tale vincolo di non ammissibilità.

Si ritiene che tale possibilità potrebbe consentire comunque il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza del patrimonio pubblico in aree a rischio sismico, superando il vincolo specifico legato alla pericolosità geomorfologica del sito originario.

RISPOSTA n. 5

Le caratteristiche specificate al paragrafo 5.2 dell'Avviso pubblico devono sussistere al momento della pubblicazione dell'Avviso stesso e devono essere oggetto della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che il legale rappresentante dell'Ente deve rilasciare nell'istanza di partecipazione alla selezione.

Pertanto, progetti di adeguamento sismico di edifici strategici o rilevanti di proprietà di Comuni, Città Metropolitana e Province pugliesi ricadenti in area soggetta a pericolosità molto elevata, non possedendo una delle condizioni di ammissibilità previste dalla suddetta *lex specialis*, non può essere ammessa a finanziamento, quantomeno a valere sulla dotazione della sub-Azione 2.5.2 del PR Puglia FESR-FSE 2021-2027.